



Bruxelles, 8.2.2017  
COM(2017) 64 final

ANNEX 1

## **ALLEGATI**

**della**

### **Proposta di decisione del Consiglio**

**concernente la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

**DECISIONE N. X/XXXX DEL COMITATO MISTO UNIONE EUROPEA-  
MESSICO**

**del XX XXXXXX XXXX**

**concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (in prosieguo: la "decisione n. 2/2000") e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

- 1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo.
- 2) L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, rispettivamente, e di conseguenza le merci originarie del Messico beneficiano di un trattamento preferenziale quando sono esportati verso questi due paesi.
- 3) È stato convenuto che il Messico accetterà come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'allegato III della decisione n. 2/2000 i prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.
- 4) È opportuno aggiungere all'allegato III della decisione n. 2/2000 una nuova appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione europea quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.
- 5) In data XX/XX/2017 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2017, che proroga per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine specifiche per prodotto ai prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato. La proroga prevista dalla decisione n. 1/2017 si applica fino al 31 dicembre 2019.
- 6) Si ritiene opportuno prorogare a titolo permanente l'applicazione delle norme di origine specifiche per prodotto che era stata prorogata dall'allegato I della decisione n. 1/2017 in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo tra il Messico e l'Unione europea.
- 7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico,

DECIDE:

### *Articolo 1*

1. L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta una nuova appendice VI, che figura nell'allegato II della presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Fatto a XXX, il XX XXXX 2017

*Per il comitato misto*

## ALLEGATO I

Nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000, il testo delle voci SA 2914 e 2915 è sostituito dal seguente:

“Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3)	o 4)
ex 2914	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diacetonale</li> <li>— Metilisobutilchetone</li> <li>— Ossido di mesitile</li> </ul>	Fabbricazione a partire da acetone	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica*
2915	<p>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica**</p>

\* Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- a) la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- b) l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.

\*\* Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- a) la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- b) l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.”.

## ALLEGATO II

All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta la seguente appendice VI:

### *“Appendice VI*

#### **IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1. I prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione n. 90/680/CEE del Consiglio del 26 novembre 1990<sup>1</sup>.
2. I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione ad Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale di cui godono nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione n. 90/680/CEE del 26 novembre 1990<sup>1</sup>.
3. I prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
4. I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale di cui godono nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
5. L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica mutatis mutandis agli scambi dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.
6. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “Messico” e “Principato di Andorra” o “Repubblica di San Marino” nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Inoltre, tale informazione è inserita nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura se i prodotti sono originari del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino.
7. L'Unione europea invia al Messico i modelli dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei timbri che il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino

---

<sup>1</sup> Decisione n. 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 13).

sono tenuti a utilizzare nonché gli indirizzi delle autorità responsabili delle verifiche nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.

8. Se l'autorità governativa competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni dell'allegato III, il Messico può deferire il caso al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito dall'articolo 17 della decisione n. 2/2000, al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione.”.